

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	5
Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ...	6
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ...	7
AVVERTENZA .....	7
ERRATA CORRIGE .....	7

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Giovedì 29 ottobre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda come nella precedente seduta sia stata formulata dal collega Chiarelli una proposta di integrazione istruttoria con la dettagliata indicazione di numerosi documenti che egli ritiene necessario acquisire.

Dal dibattito è poi emersa la disponibilità a chiedere l'acquisizione di ulteriori atti del procedimento penale solo ed esclusivamente ove sia delineata una chiara

correlazione funzionale tra l'atto da acquisire e la specificità dell'accertamento che la Giunta è chiamata a svolgere.

Fa presente che, all'esito di ulteriori riscontri effettuati, non risulta che gli atti indicati dal collega Chiarelli siano presenti né tra i documenti cartacei né, per quanto è stato possibile verificare, nei supporti informatici allegati all'ordinanza.

Ritiene quindi che la Giunta debba sciogliere definitivamente il nodo dell'integrazione istruttoria, stabilendo se sia necessario o meno acquisire ulteriori documenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) ribadisce come la proposta di integrazione istruttoria le appaia priva di adeguata motivazione in ordine al necessario nesso funzionale tra documenti dei quali si chiede l'acquisizione e accertamento che la Giunta è chiamata a svolgere in merito alla natura casuale e alla necessità processuale delle intercettazioni.

Ricorda come le intercettazioni siano state captate nell'ambito di un procedimento che riguarda delitti previsti dalla legge Merlin, in tema di prostituzione, dove è imputato Tarantini (insieme ad altri soggetti) e non Silvio Berlusconi, e come l'inte-

grazione istruttoria dovrebbe avere lo scopo di valutare se in quel procedimento vi sia stato un mutamento dell'obiettivo di indagine. Tuttavia, sotto questo profilo, ritiene determinante la lettura dell'informatica della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, dalla quale emerge chiaramente come l'interessato non sia mai stato obiettivo di indagine in quel procedimento e come le intercettazioni siano, pertanto, casuali. Solo in un secondo momento, e in diversi contesti processuali, all'esito del confronto tra le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria da Tarantini e le intercettazioni in questione, sono emerse delle divergenze tali da condurre alla formulazione, a carico di Berlusconi, della contestazione per il delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale.

Dopo avere descritto la natura e le funzioni dei decreti di proroga delle intercettazioni, illustra le ragioni per le quali non appaia significativa la circostanza che in essi non vi sia un riferimento alla persona di Silvio Berlusconi.

Ritiene inconferente il richiamo all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, al fine di sostenere che le intercettazioni in questione fossero irrilevanti e dovessero essere distrutte. La norma richiamata, infatti, prevede che le intercettazioni debbano essere distrutte solo se ed in quanto il giudice le abbia ritenute irrilevanti e la Giunta non può sostituirsi al giudice in questa valutazione.

Osserva, infine, come la circostanza che la difesa dell'interessato abbia chiesto l'utilizzo processuale delle intercettazioni non incida sull'accertamento che la Giunta deve comunque compiere, dato che l'immunità è posta a tutela dell'organo e non del singolo parlamentare. Ritiene, tuttavia, che si tratti di un dato significativo.

Paola CARINELLI (M5S) nel condividere l'intervento della collega Rossonando, auspica che la Giunta possa concludere quanto prima la fase istruttoria e passare alla fase deliberativa.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, osserva come, a suo giudizio, non emergano elementi certi né nel senso che l'acqui-

zione di taluni documenti sia indispensabile né nel senso opposto. Esprime, peraltro, le proprie perplessità sul fatto che le intercettazioni in questione non siano state distrutte nell'ambito del procedimento nel quale sono state acquisite.

Ritiene che sarebbe stato utile che il collega Chiarelli fosse presente oggi in seduta, proprio per sviluppare e argomentare le tematiche alla base della sua richiesta di integrazione istruttoria alla luce di quanto emerso dal dibattito.

Pone quindi in votazione la proposta dell'onorevole Chiarelli di richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti processuali.

La Giunta respinge la proposta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, si riserva di presentare alla Giunta, nel corso della prossima seduta, una proposta sul merito della domanda di autorizzazione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

**Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'audizione del deputato interessato.

Con riferimento al caso in esame desidera svolgere talune considerazioni.

Pur non volendo entrare nelle valutazioni di merito sulla fondatezza dell'accusa, che certamente spettano solo al giudice, osserva, tuttavia, come il giudice richiedente, nel motivare in ordine al requisito della « necessità » dell'utilizzo processuale delle intercettazioni, non indichi, in particolare, le ragioni per le quali si ritiene che l'asserita utilità ricevuta da Chiappori nel 2013 sia connessa ad un contratto di ap-

palto affidato nel 2010 o, comunque, a proroghe dello stesso che sarebbero state disposte dai funzionari del Comune in un periodo che appare di molto anteriore all'asserita percezione dell'utilità. Ritiene quindi che la questione debba essere approfondita.

Osserva come l'ordinanza sembri dedicare al requisito della necessità processuale quella parte della motivazione nella quale si afferma che: « *le conversazioni in questione appaiono utili alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal P.M. a base delle indagini* ».

Ritiene che in realtà, posto che tutti gli elementi di prova raccolti possono essere in astratto « utili » al giudice che si trovi a valutare la fondatezza delle prospettazioni delle parti, nulla si dica in ordine al diverso e specifico requisito della « necessità » processuale, la cui sussistenza è essenziale ai fini della concessione della richiesta autorizzazione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, i cui principi sono stati più volte ribaditi anche da questa Giunta, richiede invece che la motivazione dell'ordinanza, seguendo un percorso logico-giuridico quantomeno « non irragionevole », indichi le specifiche emergenze probatorie disponibili e la loro attitudine a fare sorgere la « necessità » di quanto si chiede di autorizzare. Ciò al fine di porre la Camera competente in condizione di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza, cioè la sua conformità all'articolo 68 della Costituzione ed alla legge n. 140 del 2003, che ne costituisce attuazione.

Ciò premesso, esprime perplessità sul fatto che l'ordinanza, sul punto della necessità processuale, sia stata motivata in modo conforme ai predetti principi.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, dichiara di avere apprezzato l'intervento del Presidente, del quale terrà conto nella proposta che formulerà nella prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierio, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda di avere trasmesso al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, su deliberazione della Giunta, una richiesta di integrazione istruttoria avente ad oggetto due informative della polizia giudiziaria, rispettivamente del 14 gennaio 2011 e del 21 marzo 2012, nonché i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni.

Fa presente che la documentazione è pervenuta alla segreteria della Giunta il 20 ottobre scorso ed invita i colleghi ad approfondirne il contenuto poiché da essa sembrano emergere elementi utili al fine della valutazione circa la natura, casuale o meno, delle intercettazioni.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 ottobre 2015, pagina 6, seconda colonna, la parola « 15.30 » è sostituita con la seguente: « 9.25 ».